

DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA NELLO STATO DETENTIVO: ASSUNTI NORMATIVI DELLA FIGURA DEL CAPPELLANO

Riferimenti normativi di garanzia della libertà religiosa nello stato detentivo¹ La figura del cappellano nell'istituto penitenziario¹⁻³⁻⁴

Negli istituti penitenziari, l'assistenza religiosa è assicurata indistintamente per tutti i culti nel rispetto del precetto costituzionale della libertà religiosa e di conseguenza del pluralismo religioso che caratterizza oggigiorno le carceri italiane.

Per il culto cattolico è garantita la presenza di un cappellano in ogni istituto per il quale, nello svolgere l'esercizio delle proprie funzioni, non è prevista alcuna autorizzazione d'ingresso.

Parimenti, neanche per l'accesso del responsabile diocesano, in altre parole il vescovo, è richiesta alcuna autorizzazione, come disciplinato dall'art 67 della legge 354/1975. *“Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: [...] e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero”...*

Il cappellano ha il diritto di visitare qualsiasi cella e sezione dell'istituto senza necessitare dell'assistenza di un agente penitenziario, in modo tale che possa essere tutelato il diritto generale alla riservatezza sia nel sacramento che nel colloquio con il detenuto.

Altresì riconosciamo come la sua funzione non sia solamente quella di configurarsi come mero ministro del culto cattolico ma bensì come suggerisce ed espleta normativamente l'art 16 della già citata legge 354/1975 il cappellano è parte integrante della commissione carceraria, la quale si occupa di predisporre e modificare il regolamento interno delle modalità di trattamento del fattore educativo-riabilitativo.

L'attività del cappellano all'interno degli istituti detentivi è controllata e guidata da una figura che la valuti in coerenza del suo espletamento: l'ispettore dei cappellani.

L'ispettore dei cappellani, come previsto dall'art. 1 legge n.68 del 1982 *“Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi...sono affidate ...all'ispettore dei cappellani previsto nell'art. 1 della legge 5 marzo 1963 n.323,* si occupa quindi, della supervisione dell'attività del

cappellano unitamente alla figura del direttore carcerario ai sensi dell'art. 5 della precitata legge 68/1982, *secondo cui “I cappellani esercitano le attività previste...d'intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto.”*

La legge 323/1963 definisce ulteriormente la figura dell'ispettore dei cappellani che si configura come apposto presso il Ministero di Grazia e Giustizia nella sezione della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena e di conseguenza, per la funzione che egli svolge sul servizio di garantire un'assistenza religiosa che trascende da una determinata appartenenza religiosa, quella del culto cattolico appunto.

La funzione tipica della quale il cappellano è investito è senz'altro quella della celebrazione della Messa nella giornata della domenica o del sabato sera.

I detenuti che vogliono partecipare alla suddetta celebrazione della funzione cristiano-cattolica possono liberamente parteciparvi previa segnalazione agli agenti di guardia, al direttore del carcere o al cappellano stesso.

Riguardo alla partecipazione vi è una possibile limitazione nei confronti di quei detenuti che sono assoggettati, tra le altre misure detentive, al regime di massima sicurezza previsto dall'art 41 bis, in relazione ad una condanna per reati di terrorismo o di mafia; essi non possono partecipare né alla funzione della Messa e tantomeno a qualsivoglia altro rito religioso di carattere “comunitario” considerando che essi si trovano in stato di isolamento.

La collaborazione con gli assistenti volontari: art. 78 legge 354/1975¹

Il cappellano costituisce anche il fulcro dell'attività degli assistenti volontari che sono autorizzati a frequentare il carcere, ai sensi dell'art 78 dell'ordinamento del 1975, su proposta del magistrato di sorveglianza. *“L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee...a frequentare gli istituti penitenziari...”*

Il suddetto articolo infatti garantisce la possibilità ad assistenti volontari, terzi rispetto alla struttura carceraria, di accedere all'istituto penitenziario allo scopo di svolgere attività di sostegno morale ai detenuti ai fini del loro reinserimento nella vita sociale.

L'attività che essi svolgono è controllata dalla figura del direttore carcerario che ne coordina l'azione assieme al personale individuato per la modalità di erogazione del trattamento.

L'articolo, inoltre, precisa che il ruolo svolto dai volontari non è soggetto a retribuzione e che questi possono collaborare per favorire anche finalità tipiche rivolte al detenuto quali l'affidamento in prova, il regime di semilibertà e l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Il ruolo delicato negli IPM (Istituti Penali per i Minorenni)²

L'operato del cappellano non si esaurisce solamente attraverso la rieducazione del reo già in età adulta ma può iniziare anche negli IPM, ai fini quindi della rieducazione dei detenuti minori di età.

Egli assume quasi la qualifica di “padre spirituale” dei giovani detenuti, in considerazione del fatto che le condizioni familiari, ove sussista una società familiare in capo al reo, sono spesso lacunose o mancanti, per cui la figura del cappellano costituisce un elemento non indifferente nella tutela e nella garanzia della dignità dei minori detenuti.

Anche in questi istituti il cappellano svolge un ruolo di coordinamento dei volontari, il cui fondamentale ruolo è stato riconosciuto con l'introduzione del nuovo ordinamento penitenziario minorile con il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

L'art 17 della normativa anzidetta prevede la presenza dei suddetti, coordinati dal cappellano, insieme a quella degli operatori penitenziari la cui attività congiunta promuove un'organizzazione educativa soprattutto per le quattro ore al giorno di permanenza all'aperto per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa per i giovani detenuti.

L'art. 19 invece, prevede un sistema di colloqui dei detenuti minorenni con persone con le quali essi conservino un concreto legame affettivo per favorirne il benessere psicologico e morale, ma molto spesso in situazioni difficili di sfondo al reo, soprattutto se straniero, è consentito l'intervento di volontari per un costante supporto psicologico.

Legge 68/1982: Trattamento giuridico ed economico dei Cappellani degli Istituti di Prevenzione e Pena, artt. 3, 4, 6, 10.⁴

Precedentemente abbiamo analizzato la suddetta legge in relazione all'art 1 che disciplina l'attività sostanziale del cappellano unitamente al controllo di vigilanza e coordinamento di cui è incaricato l'ispettore dei cappellani.

L'analisi propedeutica della legge in oggetto delinea i requisiti per i quali un cappellano viene incaricato delle attività attribuitegli (art. 3), l'iter procedurale di conferimento dell'incarico (art.4) unitamente alle tipologie di sanzioni nelle quali può incorrere (art. 6) e alle cause di sospensione preventiva dall'incarico (art. 10).

Rispettivamente affrontiamo l'art. 3 che determina il conferimento dell'incarico al sacerdote che soddisfi i requisiti quali: la cittadinanza italiana; il godimento dei diritti politici; una buona condotta; una sana costituzione fisica e un'età non superiore ad anni sessanta.

L'art. 4 invece scandaglia l'iter procedurale di conferimento dell'incarico promosso dal Ministero di Grazia e Giustizia previa "intesa" con l'ispettore dei cappellani unitamente all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e pena per adulti previo altresì nulla osta del diocesano di riferimento che ne suggella il carattere religioso di appartenenza alla confessione cattolica.

Abbiamo visto precedentemente che la figura del cappellano e le attività tipiche che egli svolge possono porsi anche nei riguardi di detenuti minorenni nelle relative strutture.

In questo caso particolare per il conferimento dell'incarico il parere d'intesa dell'ispettore distrettuale competente viene sostituito da quello del direttore del centro rieducazione minorenni competente.

Parimenti invece l'incarico all'ispettore dei cappellani viene conferito dal Ministro di Grazia e Giustizia su proposta della relativa autorità ecclesiastica.

L'art 6 disciplina quelle che sono le sanzioni applicabili ai cappellani in relazione alle attività per le quali sono stati aditi.

In ordine, le sanzioni esperibili contro di essi constano di tre tipologie: il richiamo, vale a dire un suggerimento come avvertimento nel quale si evince che il cappellano non promuove le attività che gli spettano con costanza e dovere che ci si aspetterebbe; la dichiarazione di biasimo, che viene promossa quando il cappellano sia accusato di grave negligenza ed inosservanza riguardo il regolamento dell'istituto coerentemente con i propri doveri e infine l'esonero dall'incarico, il quale, risulta essere la cessazione del rapporto del cappellano in relazione alla funzione che egli svolge nell'istituto e si caratterizza quando sussistano violazioni dei doveri tali da pregiudicare gravemente sia l'istituto che l'amministrazione stessa.

Infine, l'art 10 disciplina le possibili cause di sospensione dall'impiego, in relazione ad una misura cautelativa, vale a dire il provvedimento del direttore dell'istituto.

Le cause di sospensione per le quali il cappellano può essere sospeso dal proprio incarico sono rispettivamente due: un procedimento penale in corso per cui la natura del reato ascritto al cappellano convenuto sia particolarmente grave oppure un procedimento di carattere disciplinare a seguito di un'infrazione di particolare entità.

Nel caso di dettaglio però in cui la natura dei fatti contestati al cappellano sia particolarmente pregiudizievole verso il suo incarico e verso l'istituto si concretizza la

possibilità per cui la sospensione possa essere disposta anche prima dell'effettivo inizio del procedimento disciplinare a carico del cappellano interessato.

La sospensione è disposta, dal Ministro di Grazia e Giustizia, attraverso un decreto che contenga una motivazione.

Durante il periodo della sospensione cautelare al cappellano non compete alcun assegno retributivo, conferitogli invece, facente parte dell'amministrazione carceraria, in caso di ordinaria attività conforme.

D.P.R. 30 giugno 2000, n°230: riforma dell'art 58 della Legge 354/1975 ed attuazione dell'art. 116¹

Il DPR in oggetto che, come detto poc'anzi, risulta essere esecuzione della legge 354/1975 pone in essere una riforma importante dell'art. 58 della legge anzidetta riguardo la "manifestazione della libertà religiosa".

Sancisce e postula come condizione necessaria, in merito al diritto di partecipazione ai riti di culto della confessione religiosa di appartenenza, la compatibilità del diritto di manifestazione della libertà religiosa con l'ordine e la sicurezza dell'istituto in modo tale che esso non costituisca nel suo esercizio contraddittorietà con i precetti legislativi.

Consente altresì ai detenuti che ne sentano il bisogno di poter esporre simboli in riferimento alla propria confessione religiosa sia se essi si trovino in una camera propria individuale sia se essi si trovino in camere di spazio condiviso.

Permette, nelle ore a disposizione per il tempo libero, ai singoli detenuti di praticare i propri riti religiosi di appartenenza salvo non costituiscano "molestia" per la comunità carceraria.

Statuisce la presenza, ai fini della celebrazione del rito di culto cattolico, in ogni istituto penitenziario di una o più cappelle in relazione alle necessità contingenti del servizio religioso.

Rispettivamente una relazione del Ministero di Grazia e Giustizia sull'amministrazione della Giustizia del 2016, presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 sancì la presenza di più di 200 cappelle nella carcere italiane unitamente alla presenza di 411 ministri di culto cattolici.

In base ai dati di riferimento ed in relazione a quanto dispone la normativa con la quale ci interfacciamo, negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi che viene prescelto dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, oppure, trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani.

In relazione invece all'attuazione dell'art. 116 dell'ordinamento penitenziario il DPR in oggetto fa altresì riferimento all'accesso dei ministri di culto cattolico, che non siano qualificati come cappellani; dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge ed anche dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno, per i quali l'accesso, senza una particolare né difficoltosa procedura di autorizzazione, viene determinato dal direttore della struttura quando il singolo detenuto ne faccia richiesta affinché gli venga garantita l'attività del ministero competente, previo necessario accertamento della qualità dei relativi ministri di culto, tale attività inoltre si caratterizza garantendone la riservatezza.

Claudio De Iuliis

claudiodeiuliis95@gmail.com

sitografia:

www.normattiva.it¹

www.poliziapenitenziaria.it²

www.giustizia.it³

www.ispcapp.org⁴